

Avvocata Debora Urru
Via Genneruxi n. 5
09129 Cagliari
tel. 070 660293 fax 070 8587204

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

ATTO DI COSTITUZIONE *EX* ART. 48 c.p.a.

Nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B (C.F. 92121330929) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luca Sorrentino (C.F. SRRLCU68M04B354P), con sede legale in Cagliari nella Via Dante Alighieri n. 63/C, rappresentata e difesa, giusta procura in case e su foglio separato dal presente atto, dagli avvocati Andrea Pogliani (C.F. PGLNDR73-M05A354V e pec: poglianieassociati@legalmail.it) e Debora Urru (C.F. RRUDBR72P43I851W - PEC. avv.deboraurru@pec.it), elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Genneruxi n. 5 presso e nello studio di quest'ultima in Cagliari nella via Genneruxi n. 5

Ricorrente

Contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (C.F. 80002870923), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari e domicilio digitale presso la direzione generale dell'Area legale come da PEC da Registri di Giustizia: pres.arealegale@pec.regione-sardegna.it.

Amministrazione intimata

Nei confronti di

ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ (CF 90004730900) in persona del legale rappresentate *pro tempore* Paolo Fresu (CF. FRSPLA61-B10A789V), con sede legale a Berchidda (SS) in via Umberto I n. 37, cap 07022 e domicilio digitale come da pe da Registri di Giustizia: timeinjazz@pec.it

Controinteressata

per l'annullamento, previa sospensiva

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici”*, il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec;

-Della Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato *“SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR”*;

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 5 dell’Allegato 1, rubricato *“Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati”* ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, venga oggi interpretato nel senso di determinare l’inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l’evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020, a differenza di quanto previsto dal comma 5 che esclude l’applicazione della clausola per gli eventi svolti fino al 31 agosto 2020 in ragione della non conoscibilità a quella data;

-Di tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti con particolare riferimento all’esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata.

Con atto notificato e depositato il in data primo giugno 2022 l’associazione ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato in data 6 Luglio 2022 l'amministrazione intimata ha presentato atto di opposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971 n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria".

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente.

Cagliari __ Agosto 2022

Avvocato Andre Pogliani

Avvocata Debora Urru.

**"ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA**

EXART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B (CF 92121330929), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luca Sorrentino (CF SRRLCU68M04B354P), con sede legale a Cagliari in Via Dante Alighieri n. 63/C, cap 09128, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pogliani (CF PGLNDR73M05A345V e pec: poglianieassociati@legalmail.it) e Mariella Salis (CF SLSMLL73B51F979L e pec: avvocatomariellasalis@pec.abcclex.it), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale Pogliani & Associati in Cagliari, via Giuseppe Sanna Randaccio n. 63 (pec: poglianieassociati@legalmail.it, telefax: 070.498973);

ricorrente

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (CF 80002870923), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari, e domicilio digitale presso la Direzione generale dell'Area legale come da PEC da Registri di Giustizia: pres.arealegale@pec.regionesardegna.it;

amministrazione intimata

nei confronti di

ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ (CF 90004730900), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Paolo Fresu (CF FRSPLA61Br0A789V), con sede legale a Berchidda (SS) in Via Umberto I n. 37, cap 07022 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia: timeinjazz@pec.it

controinteressata

per l'annullamento, previa sospensione

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici”*, il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec;

-Della Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale

veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato “SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR”;

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 5 dell’Allegato 1, rubricato *“Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati”* ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, il suo comma 5, che contiene una clausola escludente, venga oggi interpretato nel senso di determinare l’inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l’evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020;

-Della medesima Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 4 dell’Allegato 2, rubricato *“Ammontare del contributo”, lettera A nel punto in cui stabilisce per le Manifestazioni dello spettacolo e della cultura il limite massimo del contributo in € 50.000,00 - mentre l’art. 4 dell’all. 2 alla Deliberazione GR n. 48-2 del 25.09.2020 stabilisce un limite massimo di € 60.000,00 - ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, ne venga decretata la “reviviscenza” di talché il contributo già riconosciuto alla Compagnia B nella misura di € 60.000,00, venga ridotto ad € 50.000,00;*

-Di tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento all’esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata.

FATTO

La ricorrente Compagnia B è un’Associazione Culturale con personalità giuridica che opera nel panorama nazionale in ambito artistico, culturale, e dello spettacolo sin dal 2002.

Negli anni ha organizzato eventi – tra i quali 6 Edizioni del Festival letterario LEI, 4 edizioni di PalCo Festival di teatro contemporaneo, la mostra fotografica interattiva VOLARE, la mostra multimediale BELTIMENTAS - che hanno riscosso grande apprezzamento, ospitando nella città di Cagliari e in altri centri dell’Isola, esponenti di assoluto rilievo nel panorama culturale nazionale e internazionale, costituendo quindi un importante richiamo anche nei periodi dell’anno in cui i flussi turistici sono fisiologicamente meno presenti.

A decorrere dall'anno 2016, per la realizzazione del Festival LEI (Lettura, Emozioni, Intelligenza), che si tiene nel periodo compreso tra gli ultimi giorni del mese di novembre e i primi di dicembre, l'Associazione ricorrente ha presentato domanda per l'ottenimento dei contributi di cui alla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 rubricata "*Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche* in relazione al Cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura; detti contributi sono stati effettivamente percepiti anche negli anni 2017, 2018 e 2019 a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica di tipo meritocratico i cui i criteri di attribuzione variavano di anno in anno (all. 16-23).

L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale della Sardegna n. 7 del 21 aprile 1955, autorizza l'Amministrazione regionale, "*allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione*", ad erogare contributi per "*sostenere progetti, iniziative e manifestazioni ...che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna e siano suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessati*". Il 2° comma dell'art. 1 prevede che "*L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa*".

Con Deliberazione del 7 agosto 2020, n. 41/21, la Giunta regionale della Sardegna, in attuazione degli obiettivi perseguiti dalla predetta legge regionale, approvava per l'annualità 2020 i cartelloni tematici, le tipologie di interventi, la ripartizione dello stanziamento tra i diversi cartelloni tematici, i criteri di ammissibilità e rendicontazione, nonché una "*griglia di valutazione*" dei punteggi da attribuire alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. (all. 1-1^{quater})

Con il medesimo provvedimento, la Giunta dava mandato all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'espletamento di una "procedura ad evidenza pubblica" finalizzata alla selezione delle manifestazioni da finanziare secondo i criteri predeterminati nella citata Determinazione e nei suoi allegati, destinando, allo scopo, la somma complessiva di euro 5.000.000.

Il 15% di detto importo, pari ad € 750.000,00 veniva assegnato al Cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura e veniva indicata nel 70% delle spese ammissibili la percentuale di contributo concedibile, con un massimo di € 50.000,00. (cfr. artt. 3 e 4 All.2 alla Delibera Gr 41-21 del 07.08.2020, all. 1ter)

La Giunta regionale, quindi, con la deliberazione 41/21 del 7.8.2020 adottava un criterio (analogo a quello adottato ed applicato negli anni precedenti, quando la Compagnia B era risultata assegnataria) valutativo del “peso ed importanza” delle Manifestazioni organizzate dalle Associazioni, nel rispetto dell’art. 1 della LR 7/1955.

L’art. 6 contemplava la “*Tipologia degli interventi ammessi a contributo*” prevedendo l’ammissibilità a contributo delle manifestazioni “*di grande rilievo turistico*”, che fungano da “attrattori turistici”, in particolare per i periodi di bassa stagione; che qualifichino le località turistiche tradizionali e/o che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne; che si svolgano nel territorio regionale dal 14 luglio 2020.

L’art. 20 rubricato “*Criteri di valutazione delle istanze presentate*” prevedeva che :“le istanze presentate e ritenute ammissibili secondo i criteri precedentemente indicati (indicati all’art. 6 n.d.a.) *sono valutate secondo i parametri esposti nella <GRIGLIA DI VALUTAZIONE> DI CUI ALL’ALLEGATO 3 della presente deliberazione della Giunta regionale*, di cui il presente allegato costituisce parte integrante”. La “griglia di valutazione”, articolata in 3 Tabelle fissava diversificati criteri per poter valutare, tramite apposito “*punteggio*”, il livello e la qualità delle manifestazioni proposte (dal 14 luglio a dicembre 2020), attribuendo valori premiali, derivanti da criteri predeterminati e ben individuati (e preventivamente conoscibili da parte degli stessi organizzatori delle manifestazioni), in continuità con i criteri dettati negli anni precedenti.

A questo punto però, l’*iter* solo disegnato non veniva avviato; il bando che avrebbe dovuto dare applicazione alla predetta deliberazione non veniva adottato, né veniva pubblicato alcun avviso che disponesse la presentazione delle domande in attuazione dei criteri fissati; tanto avveniva in ragione della scelta della Giunta regionale di procedere in maniera differente, nell’intento di minimizzare i prevedibili effetti negativi della pandemia sulla realizzabilità e sostenibilità economica delle manifestazioni culturali che per vivere hanno bisogno della presenza del pubblico.

La circostanza si rivelerà di fondamentale importanza nel prosieguo della narrazione.

Ed invero, con Deliberazione del 25.9.2020 n. 48/2, la Giunta Regionale della Sardegna, dopo aver espresso le motivazioni fondanti il superamento della procedura di valutazione con attribuzione di punteggio, in favore di una

procedura a sportello, approvava “*nuovi criteri generali di concessione dei contributi per l'anno 2020*”, modificando quelli in precedenza definiti, eliminando la “*griglia di valutazione*” (all. 1^{quater}), attribuendo i benefici sulla base dell’“*ordine cronologico*” di presentazione delle domande, sino all’esaurimento delle risorse stanziare. (all. 2-2^{ter})

La motivazione indicata in premessa dall'Assessore, posta a base della scelta diversa per il riparto dei contributi è stata la seguente: “*Le note vicende legate alla pandemia da Covid-19, fra i diversi settori dell'economia, hanno gravemente inciso anche sul comparto organizzativo dei grandi eventi, delle manifestazioni e delle sagre, mettendo a repentaglio il ricco cartellone di appuntamenti che ogni anno garantivano al territorio un programma di animazione territoriale in grado di attrarre turisti. Parecchi eventi sono stati difatti cancellati o rimandati all'anno 2021.*

L'Assessore, di fronte alle incertezze legate al periodo e alla transitorietà legate alla stagione 2020 degli eventi, al fine di venire incontro agli organismi pubblici e privati che intendano realizzare le proprie iniziative, rimarca l'opportunità di modificare i criteri di concessione dei contributi a valere sulla legge regionale n. 7/1955 già precedentemente stabiliti, per l'anno 2020, con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/21 del 7 agosto 2020.

Tali modifiche prevedono la possibilità di accedere ai benefici di cui alla L.R. n. 7/1955 attraverso una attività semplificata da parte degli Uffici competenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e quindi, con tempistiche più favorevoli per il richiedente: rispetto alla previsione di cui alla deliberazione n. 41/21 citata, vengono infatti cassati la c.d. “Griglia di valutazione” e l'attribuzione dei punteggi, prevedendo l'assegnazione dei contributi con il più rapido sistema dello “sportello”. Viene inoltre aumentata la percentuale di anticipazione concedibile sino all'80% del contributo concesso (rispetto al precedente 60%). Infine, considerate le notevoli spese aggiuntive necessarie per l'organizzazione di un evento in tempi di pandemia, la presente deliberazione abbassa la quota obbligatoria del contributo concesso da spendere in promozione e pubblicità dal 50% al 30%. Rimangono invece fermi, tra l'altro, i requisiti e i criteri di partecipazione e le norme in materia di rendicontazione, ivi compresi i tempi più ridotti già precedentemente previsti.”

La nuova Deliberazione, fermo l'importo destinato al totale delle Manifestazioni finanziabili distribuite tra i vari cartelloni (pari ad € 5.000.000,00 di cui , il 15%, pari ad € 750.000,00 per il Cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura) modificava anche la percentuale

di contributo concedibile rispetto al totale speso (90% delle spese ammissibili in luogo del 70% previsto con la precedente deliberazione) e il limite massimo concedibile (da € 50.000,00 a € 60.000,00). (cfr. artt. 3 e 4 All.2 alla Delibera Gr 48-2 del 25.09.2020, all. 2^{ter})

Questa seconda procedura veniva effettivamente attuata con la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 06.10.2020, n. 1045 recante l'approvazione dell'avviso e della relativa modulistica. (all. 3)

L'invio delle domande era ammesso a partire dalle ore 8 del 22 ottobre 2020. Le richieste di contributi pervenute alla Regione esaurivano in pochi secondi il *budget* previsto (750.000 euro) e, dei 164 richiedenti, risultavano ammessi solo i primi 33. Tra le richieste collocate nei primi 33 posti, alcune venivano successivamente escluse per motivi diversi dall'esaurimento del *budget*.

Con Determinazione n. 1352 prot. 20301 del 01.12.2020, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio approvava l'elenco dei beneficiari, allegato con la lettera A, tra i quali figurava l'odierna ricorrente che si vedeva riconoscere i contributi nella misura massima di € 60.000,00. (all. 4, 5-5^{bis})

La Compagnia B svolgeva il proprio evento in data tra il 24 ottobre e il 21 dicembre 2020 e procedeva regolarmente alla rendicontazione in data 14.01.2021. (all. 6)

Senonché alcune Associazioni che erano rimaste escluse dalla procedura a sportello in quanto avevano inviato la propria domanda successivamente rispetto alle assegnatarie, in data 22.01.2021 proponevano ricorso nanti il Tribunale amministrativo per la Sardegna censurando, in sintesi, la scelta della Regione per la procedura a sportello deliberata in data 25 settembre 2020 in luogo della procedura per selezione valutativa inizialmente indicata nella prima delibera dell'agosto 2020, asseritamente maggiormente rispettosa del dettato della LR 7/1955.

Il ricorso, allibrato con il n. 63/2021, all'udienza del 21 luglio 2021 veniva trattenuto in decisione.

Con sentenza n. 598 del 18 agosto 2021 il Tribunale amministrativo per la Sardegna accoglieva il ricorso proposto dai soggetti rimasti esclusi dalla procedura a sportello (cd. *click day*) in ragione dell'esaurimento del *budget*, ritenendo che la procedura effettivamente espletata, a differenza di quella

originariamente programmata” non rispettasse i “criteri, strutturati nel merito” e “prevalenti nella gerarchia delle fonti, scolpiti dalla LR 7/1955” successivamente attuati e specificati nella Deliberazione stessa nonché esposti *nella griglia di valutazione di cui all'allegato 3 della medesima deliberazione della Giunta regionale.*

Secondo la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, l'annullamento della (seconda) delibera della GR del 25 settembre 2020 determina, quale effetto, il “*ripristino*” della procedura selettiva che era stata instaurata con la delibera della GR n. 41/21 del 7 agosto 2020 con analisi del merito e dell'importanza delle manifestazioni, basata su criteri di rilevanza meritocratica, con valutazione del peso ed importanza degli eventi nonché dell'impatto che questi hanno sul territorio, in termini di correlato richiamo turistico. (all. 7)

“In definitiva il ricorso va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e della procedura attuata secondo il criterio “cronologico”, modificato in corso di gara, con la delibera n. 48/2 del 25 settembre 2020 (ad eventi realizzati).

Con conseguente “ripristino” (quale effetto dell'annullamento della delibera modificativa), dell'originario criterio definito nell'agosto 2020 per lo svolgimento della procedura (con analisi del merito e dell'importanza delle manifestazioni), e per l'ottenimento dei contributi riferiti ai grandi eventi, attinenti alle manifestazioni estive 2020.

Come disciplinato con la (prima) delibera della GR n. 41/21 del 7.8.2020, basata su criteri di rilevanza meritocratica, con valutazione del peso ed importanza degli eventi nonché dell'impatto che questi hanno sul territorio, in termini di correlato richiamo turistico.”

La Regione Sardegna impugnava con appello al Consiglio di Stato iscritto a ruolo con il n. 8996/2021; con ordinanza n. 6537 del 10.12.2021 il Consiglio di Stato rigettava l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado impugnata.

Nelle more, le Associazioni vincitrici in primo grado come l'odierna controinteressata, con ricorso depositato l' 8.10.2021 avevano proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Sardegna per ottenere l'esecuzione della medesima sentenza di primo grado non sospesa e quindi esecutiva.

Frattanto, in considerazione del fatto che, nonostante l'espletamento della manifestazione e la rendicontazione delle spese sostenute avvenuta quasi un anno prima il contributo, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti edizioni, non era stato ancora concretamente erogato, con nota in data 27

dicembre 2021 la Compagnia B diffidava la RAS al versamento delle somme di cui era risultata beneficiaria (all. 8)

Il Tribunale amministrativo per la Sardegna, adito in sede di ottemperanza dalla controinteressata e da altre Associazioni che erano rimaste escluse dalla procedura a sportello, si pronunciava con la sentenza n. 3 del 7 gennaio 2022. (all. 9)

La sentenza accoglieva il ricorso così disponendo in merito alla esecuzione della sentenza n. 598/2021: *“La Regione ha l’obbligo di garantire la sua attuazione procedendo ad eseguire l’istruttoria e pervenendo all’approvazione di una nuova graduatoria (di merito), concludendo la selezione pendente. Con individuazione delle domande di finanziamento, presentate dalle Associazioni, con metodo meritocratico, applicando i criteri già decisi e definiti, in sede iniziale, da parte della stessa Amministrazione, in piena coerenza con le disposizioni speciali di legge (LR 7/1955), unica fonte legittimante. All’adempimento esecutivo la RAS dovrà provvedere entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con deposito nei successivi 10 giorni della graduatoria di merito assunta. Nell’eventualità di persistente inerzia della Regione (nei 40 giorni) il Tribunale nomina, fin d’ora, quale ausiliario del Giudice, un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Cagliari, o suo Delegato, per dare integrale attuazione della sentenza di merito n. 598 del 16.8.2021 ... con attribuzione di pieni poteri, sia amministrativi che contabili, sostitutivi.”*

In data 3 febbraio 2022 l’Associazione ricorrente riceveva la nota dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti, avente ad oggetto *“Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE AI FINI ISTRUTTORI.* Nella comunicazione venivano citate, sebbene non allegate, la deliberazione della Giunta Regionale 3/5 del 27/01/2022 e la Determinazione numero 90 del 31/01/2022; veniva invece allegato il modulo denominato *“SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR”*. (all. 10)

Con la deliberazione DG n. 3/5 del 27/01/2022, con la successiva determinazione del 30 gennaio e soprattutto con il modello ad essa allegato, che si impugnano con il presente atto, la Giunta regionale della RAS, mostra di voler dare pedissequa attuazione alla Deliberazione n. 41-21 del 7 agosto 2020 anche nelle parti superate con la successiva Deliberazione n. 48-2 del 25 settembre 2020,

mai dichiarate illegittime dalla sentenza del Tribunale amministrativo per la Sardegna n. 598/2021, rispetto alle quali neppure il medesimo Giudice dell'ottemperanza con la sentenza n. 3/2022 ha disposto la reviviscenza, adottando atti nulli o annullabili, secondo quanto verrà esposto nella parte in diritto. (all. 11, 12,13)

Ci si riferisce, come infra verrà meglio chiarito, alla clausola escludente contenuta nell'art. 5, comma 5 dell'All.1 alla Deliberazione GR 41-21/2020 e all'art. 4 All.2 alla Deliberazione GR 41-21/2020, nella parte in cui prevedeva la misura massima del contributo in€ 50.000,00 in luogo di € 60.000,00 come disposto dall'art. 4 All.2 alla Deliberazione 48-2 del 25.09.2020, su questi punti non dichiarata illegittima né annullata dalla sentenza 598/2021 del Tar Sardegna. Secondo quanto si evince dalla lettura degli atti, la RAS inviava la richiesta di integrazione del 3 febbraio 2022 a tutte le 164 partecipanti al *click day* del 22 ottobre 2020.

La nota prevedeva la possibilità di presentare osservazioni entro 5 giorni, mentre la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro 15 giorni secondo il *fac-simile* allegato.

Nel termine concesso, Compagnia B inviava delle note, con le quali lamentava che la pedissequa esecuzione della sentenza del Tar Sardegna avrebbe determinato la reviviscenza di una clausola escludente che mai aveva avuto vigore, che avrebbe comportato, ove applicata a posteriori ad eventi già svolti sotto la vigenza di una diversa *lex specialis*, la esclusione dal beneficio della ricorrente ma, verosimilmente, di molti degli originari beneficiari. (all. 14)

In data 17 febbraio 2022 Compagnia B inviava comunque l'integrazione alla propria domanda, compilata secondo il *fac-simile* predisposto dall'amministrazione, specificando che la presentazione del modello non implicava accettazione dei nuovi parametri né rinuncia, esplicita o implicita, alla procedura nella quale era risultata assegnataria dei benefici, pure riservandosi di tutelare le proprie posizioni soggettive laddove la nuova procedura fosse risultata pregiudizievole per la Compagnia B anche in relazione alla misura del beneficio. (all. 15)

La Ras in data 22 marzo u.s. trasmetteva la Comunicazione di preavviso di rigetto della domanda a norma dell'art 10-bis della L. 241/1990. (all. 16)

Il 1 aprile 2022, l'Associazione Compagnia B trasmetteva le proprie osservazioni, cui, alla data odierna, non ha ancora fatto seguito il provvedimento di esclusione che dovrebbe derivare dall'applicazione pedissequa

dei criteri di cui alla determinazione 41-21 del 7 agosto 2021 come disposta dalla Deliberazione di DG del 27.01.2022 e anticipata dalla comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990. (all. 17)

Ci si riferisce, segnatamente, all'art. 5, comma 5 dell'allegato 1 alla Determinazione 41-21-del 7 agosto 2020 il quale richiede, a pena di esclusione dalla concessione dei benefici, non solo che il 50% delle spese da sostenere sia destinato alla promozione dell'evento da finanziare - requisito soddisfatto dalla Compagnia B - ma anche altri sottorequisiti, in particolare che il 20% della spesa destinata alla promozione (ovvero il 20% del 50% di cui sopra) sia destinato a pubblicità sui media nazionali e internazionali, requisito non soddisfatto dalla ricorrente per l'evento già svolto in quanto non conoscibile alla data di realizzazione dell'evento né altrimenti prevedibile.

I provvedimenti impugnati in epigrafe sono illegittimi e fonte per la ricorrente di ingiusto pregiudizio, pertanto se ne domanda l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

Violazione dei principii di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art 3 Cost

Violazione dei principii di legittimo affidamento e proporzionalità

Violazione dei principii di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost

Violazione della L. R. 7/1955

Violazione dell'art. 3 L. 241/1990

Violazione della lex specialis posta con Deliberazione GR 48-2 del 25.09.2020 nelle parti che non sono state oggetto di annullamento con sentenza del Tar Sardegna n. 598/2021

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta

-I-

La pedissequa esecuzione della sentenza n. 3/2022 del Tar Sardegna che la Ras ha disposto con la Deliberazione di GR del 27 gennaio 2022, attraverso l'integrale reviviscenza di criteri per la concessione dei contributi – ivi compresa la clausola escludente di cui all'art. 5, comma 5, contenuto nell'allegato 1 - non trova riscontro alcuno nella Legge regionale che ne disciplina l'attribuzione e ha prodotto un provvedimento nullo o quantomeno annullabile in quanto posto in violazione della *lex specialis* contenuta nella Deliberazione GR 48-2 del 25.09.2020, della legge regionale istitutiva nonché dei principi costituzionali ed eurounitarii di ragionevolezza, imparzialità, tutela del legittimo affidamento e proporzionalità.

I criteri escludenti di cui all'art. 5, comma 5 allegato 1 alla Delibera 41-21 del 7.8.2020, che impongono ai partecipanti una rilevante percentuale di spesa per la promozione degli eventi e sotto-requisiti ancor più stringenti afferenti alla spesa per promozione da svolgersi su media nazionali e internazionali, non sono contenuti nella Legge regionale n. 7/1955, non hanno mai avuto vigore in quanto la delibera non è stata attuata a suo tempo, né erano prevedibili sulla scorta dei procedimenti svolti negli anni passati.

Ed invero, nei 4 anni precedenti il 2020, il criterio della spesa per la promozione nazionale e internazionale o non era presente nei bandi attuativi o comunque non era presente ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Precisamente, per quanto a diretta conoscenza della Associazione ricorrente:

Nel Bando per l'assegnazione di contributi nell'anno 2016, era prevista l'attribuzione di un punteggio per azioni di promozione nazionale e internazionale, ma la realizzazione di tali azioni non era prevista a pena di esclusione. (all. 18)

Nel Bando del 2017, parimenti, era prevista l'assegnazione di un punteggio per azioni di promozione nazionale e internazionale, ma la loro realizzazione non costituiva criterio di ammissibilità e la Compagnia B risultava assegnataria del contributo nella misura di € 50.000,00. (all. 19)

Nel bando relativo all'anno 2018, in cui pure Compagnia B risultava assegnataria del contributo nella misura di € 50.000, non era neppure prevista l'attribuzione di un punteggio specifico per azioni di promozione nazionale e internazionale. (all. 20)

Gli stessi criteri del 2018 erano stati previsti nell'anno 2019, e anche in quell'anno Compagnia B risultava assegnataria del contributo. (all. 21)

In sintesi, i criteri di assegnazione sono variati di anno in anno con esclusione del biennio immediatamente precedente al 2020, in cui le azioni di promozione nazionale e internazionale non sono state neppure valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma mai prima del 2020 tale requisito è stato previsto ai fini dell'ammissibilità della domanda, per giunta in una percentuale decisamente rilevante rispetto alla spesa complessiva.

La Disposizione della Determinazione 41-21 del 7 agosto 2020 che attraverso la Deliberazione GR del 27. 01.2022 rivive dopo 18 mesi, contiene una clausola escludente che deve essere ritenuta nulla non solo in quanto va oltre quanto pronunciato dal Tribunale amministrativo con le sentenze nn.598/2021 e 3/2022, ma anche in quanto non prevista dalla legge, e quindi in forza di interpretazione

estensiva dell'art. 83 comma 8 del d. lgs 50/2016, norma dettata in materia di contratti pubblici, la cui *ratio* si attaglia perfettamente anche alla presente procedura che segue i principi dell'evidenza pubblica; la disposizione e comunque quantomeno annullabile in quanto adottata in violazione della *lex specialis* sul punto vigente, LR 7/1955 che non la prevede nonché in contrasto con i principi di imparzialità, ragionevolezza, legittimo affidamento e proporzionalità.

Per di più, sulla scorta della formulazione della delibera 41-21 il prefato requisito previsto a pena di inammissibilità avrebbe dovuto trovare applicazione solo per le manifestazioni che, all'epoca della pubblicazione del bando, non erano state ancora svolte: tanto deriva dall'evidente considerazione per cui le regole devono precedere lo svolgimento delle manifestazioni da ammettere a contributo e non possono invece essere applicate a posteriori ad eventi passati. (cfr. art. 5, c. 5 Delibera 41-21 del 7 agosto 2020 all. *ibis*)

La comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza mostra invece come l'amministrazione stia operando nel 2022, a eventi già espletati sotto il vigore di una diversa disciplina, utilizzando parametri che mai hanno avuto vigore, rispetto ai quali, alla data del provvedimento, la ricorrente si trovava esattamente nella stessa posizione dei soggetti per i quali la stessa Delibera 41-21 del 7 agosto 2020 aveva espressamente previsto la non applicazione dei requisiti escludenti in discussione (cfr. art. 5, comma 5, ultimo periodo).

Dare ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna, che ha riconosciuto la maggiore aderenza della prima disciplina di assegnazione dei benefici alla LR 7/1955 in quanto di tipo valutativo e meritocratico, rispetto alla seconda "a sportello", non significa stabilire una pedissequa e integrale reviviscenza della prima che da un lato si estenda a fattispecie escludenti non disciplinate in legge né previste dalla successiva *lex specialis*, dall'altro si ponga in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, determinando disparità di trattamento prive di giustificazione e quindi arbitrarie.

Un conto è applicare alla procedura criteri meritocratici in luogo del criterio meramente temporale, come disposto dal Giudice amministrativo nelle sentenze già rese, e far rivivere la griglia di valutazione di cui all'All.3 alla Delibera 41-21 del 7.8.2020, altro è disporre l'integrale applicazione di un atto amministrativo generale - che non si è mai tradotto in un bando o in un avviso ed è stato superato da un successivo atto generale - persino nelle parti - non

specificamente impugnate e non annullate dal Giudice amministrativo - che dispongono requisiti di ammissibilità talmente stringenti da risultare nulli in quanto non previsti dalla relativa disciplina e comunque irragionevoli e sproporzionati rispetto ai fini da perseguire, non conoscibili né prevedibili dai partecipanti alla procedura.

-II-

Le medesime considerazioni debbono essere svolte in relazione alla misura del contributo concedibile.

In particolare, l'Allegato 2 alla Delibera n. 42-21 del 7 agosto 2020 nel suo articolo 3 destinava al cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura, il 15% dell'importo complessivamente stanziato (€ 5.000.000,00), e così € 750.000,00. Il successivo art. 4, rubricato "Ammontare del contributo", così disponeva alla lettera A:

"A - CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA

- Ammontare minimo del progetto € 60.000,00;

- Agevolazione regionale: massimo 70% delle spese ammissibili (con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali) e, comunque, fino ad un massimo di € 50.000,00."

Invece l'All. 2 alla Del 48-2 del 25.09.2020, confermato l'importo complessivamente stanziato per il cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura (€ 750.000,00), prevedeva all'art. 4, lettera A un diverso limite massimo per il contributo:

"A- CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA

- Ammontare minimo del progetto € 50.000,00

- Agevolazione regionale: massimo 90% delle spese ammissibili (con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali) e, comunque, fino ad un massimo di € 60.000,00"

A seguito dell'espletamento della procedura a sportello, come già esposto. La Compagnia B si è vista riconoscere il contributo nella misura massima di € 60.000,00; sulla scorta di tale presupposto ha realizzato il proprio evento sostenendo e anticipando le relative spese, regolarmente rendicontate, facendo legittimo affidamento sul percepimento di quell'importo come da prassi

consolidata nei tre anni precedenti, in cui il contributo è stato riconosciuto e percepito.

Il profilo che è stato ritenuto illegittimo dal Giudice amministrativo è la *“variazione, in corso di procedura, in riferimento alle “modalità di accesso” ai contributi da parte delle Associazioni:*

-(da) procedura , propriamente “selettiva” con considerazione dei progetti più meritevoli, per qualità, caratteristiche e dimensioni;

-(a) procedura “a sportello”, con rilievo del solo parametro della tempistica nella presentazione delle domande (c.d. “click day”) da parte delle Associazioni.”

Non quindi gli altri profili della Deliberazione 48-2 del 25.09.2020, tra i quali la percentuale di agevolazione rispetto alle spese ammissibili né il limite massimo del contributo, anche in considerazione del fatto che l'art.1, comma 2 della LR 7/1955 prevede che *“L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa”*.

Come chiarito dal Giudice dell'ottemperanza: *“Annullato dal Giudice il criterio del “click day” il procedimento (già avviato) doveva essere compiuto nel rispetto del criterio concorsuale, con riferimento alle caratteristiche di maggior meritevolezza delle istanze-progetti, in applicazione di parametri già specificamente indicati nella norma regionale (L.R. 21/04/1955 n. 7) nonché nei provvedimenti di avvio della procedura di finanziamento per la stagione 2020, con esplicitazione di valori premiali in caso di garanzia di maggior afflusso e potenziamento del turismo tramite l'organizzazione di grandi eventi, di qualità.”*

La Regione ha l'obbligo di garantire la sua attuazione procedendo ad eseguire l'istruttoria e pervenendo all'approvazione di una nuova graduatoria (di merito), concludendo la selezione pendente. Con individuazione delle domande di finanziamento, presentate dalle Associazioni, con metodo meritocratico, applicando i criteri già decisi e definiti, in sede iniziale, da parte della stessa Amministrazione, in piena coerenza con le disposizioni speciali di legge (LR 7/1955), unica fonte legittimante.”

Né il Giudice amministrativo ha disposto l'integrale annullamento della Deliberazione 48-2/2020 con contestuale integrale reviviscenza della Deliberazione 41-21/2020, né la LR 7/1955 impone un tetto massimo pari a € 50.000,00.

Anche sotto questo profilo gli atti impugnati si rivelano attinti dai vizi sopra censurati.

Istanza cautelare

La fondatezza del ricorso emerge dalle argomentazioni sinora esposte.

Per quanto attiene al pericolo nel ritardo, si rileva che la ricorrente, potendo fare legittimo affidamento sulle somme che le erano state riconosciute, ha svolto la propria Manifestazione tra il 24 ottobre e il 21 dicembre 2020, anticipando tutte le spese, regolarmente rendicontate; nell'anno 2021 la RAS non ha previsto contributi ma il Festival letterari LEI è stato regolarmente svolto con modalità in presenza; in relazione all'anno 2022 l'Amministrazione intimata non ha ancora assunto alcuna determinazione.

Ben si comprende come un ulteriore ritardo nella decisione, o la decisione di esclusione che dovesse pervenire quale logica conseguenza delle scelte della RAS, renderebbero praticamente impossibile programmare eventi per il corrente anno, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi disposto di dare attuazione alla LR 7/1955 mediante lo stanziamento di risorse per il 2022.

Identico pregiudizio si determinerebbe ove il beneficio, all'esito della riedizione del potere, dovesse essere riconosciuto nella misura di € 50.000,00, posto che la Compagnia B si è vista riconoscere, oltre 18 mesi orsono, il contributo nella misura di € 60.000,00 e tale cifra ha anticipato e rendicontato, col rischio di non vedersela rifusa per intero.

Come ben spiegato dalla sentenza del Tar Sardegna n. 598/2021: *“Oltretutto non va dimenticato che, in molti casi, la “sopravvivenza” degli stessi organizzatori è legata proprio alla possibilità di ottenere i finanziamenti a copertura di una parte delle spese correlate agli ingenti investimenti attuati.*

E la scelta di articolare o meno un determinato Cartellone di iniziative dipende, anche, dalle modalità con le quali la Regione decide di finanziare, sempre nel rispetto della normativa sovraordinata (di cui la procedura amministrativa deve rappresentare l'aderente applicazione della LR).”

In ragione di quanto esposto voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica accogliere il presente ricorso straordinario ex art.8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, previa sospensione, dichiarare nulli, inefficaci o annullare per quanto di ragione i provvedimenti impugnati dall'odierna ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Si allegano in copia i documenti citati nel ricorso come da separata nota di deposito

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura fissa di € 650,00.

Con osservanza

Cagliari, lì 1 giugno 2022

Avv. Andrea Pogliani

Avv. Mariella Salis